

CAPITOLATO D'ONERI

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIALE

CAPO I - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DISPOSIZIONE GENERALI

- Articolo 1 (Oggetto)
- Articolo 2 (Esternalizzazione della gestione)
- Articolo 3 (Assistenza domiciliare educativa minori)
- Articolo 4 (Servizio di doposcuola)
- Articolo 5 (Servizio di borsa lavoro)
- Articolo 6 (Incontri protetti)

CAPO II – CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE

- Articolo 7 (Collaborazioni con il territorio)
- Articolo 8 (Programmazione)

CAPO III – PERSONALE

- Articolo 9 (Coordinatore del servizio e rapporti con il Servizio Politiche Sociali)
- Articolo 10 (Requisiti professionali degli operatori)
- Articolo 11 (Volontariato)
- Articolo 12 (Qualità e comportamenti degli operatori)
- Articolo 13 (Obblighi del gestore nei confronti del personale)

CAPO IV – GESTIONE DEL SERVIZIO

- Articolo 14 (Gestione e variazione del servizio)
- Articolo 15 (Interruzione del servizio)
- Articolo 16 (Durata di affidamento del Servizio)
- Articolo 17 (Corrispettivo contrattuale del servizio)
- Articolo 18 (Oneri ed obblighi diversi a carico del Gestore)
- Articolo 19 (Rispetto della normativa prevista dal Decreto leg.vo 81/2008)
- Articolo 20 (Responsabilità ed assicurazioni)
- Articolo 21 (Controlli e verifiche)

CAPO V – PENALITÀ, RISOLUZIONE, CONTROVERSIE E NORME FINALI

- Articolo 22 (Rilievi dell'Amministrazione Comunale)
- Articolo 23 (Inadempienze)
- Articolo 24 (Risoluzione del contratto)
- Articolo 25 (Recesso e sospensione del servizio)
- Articolo 26 (Cauzione definitiva e assicurazioni RC)
- Articolo 27 (Stipula ed esecuzione del contratto)
- Articolo 28 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
- Articolo 29 (Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi)
- Articolo 30 (Domicilio e Foro competente)
- Articolo 31 (Rispetto D.Lgs. 196/2003 – T.U. PRIVACY)
- Articolo 32 (Norme finali)

CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DISPOSIZIONE GENERALI

Articolo 1 (Oggetto)

1. Costituisce oggetto del presente capitolato l'attivazione di servizi di assistenza socio-educativa rivolta ai minori a rischio di disagio sociale, finalizzato a favorire l'autonomia ed il miglioramento delle relazioni interpersonali in ambito familiare e sociale. Detti servizi vengono modulati sulla base di specifici progetti individualizzati di intervento e consistono in:

- Assistenza domiciliare educativa minori (ADM);
- Servizio di doposcuola;
- percorsi individualizzati che comprendano orientamento, formazione e borsa lavoro;
- Incontri protetti.

2. Il contesto sociale sul quale si intende intervenire con l'affidamento dei servizi di cui al presente capitolato è caratterizzato da un aumento delle fragilità familiari (difficoltà nell'assunzione delle responsabilità genitoriali, conflittualità coniugale, precarietà economica), da un rilevante aumento dei flussi di immigrazione, fenomeno che porta con sé anche i bisogni di integrazione e socializzazione dei minori appartenenti a nuclei familiari provenienti da altri paesi (europei ed extraeuropei) oltre che dalla necessità di contenere e prevenire il rischio di devianza soprattutto in età adolescenziale.

3. Le finalità che si intendono perseguire sono tese alla prevenzione del disagio dei minori e dei loro nuclei di appartenenza nonché alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie perseguendo gli obiettivi di seguito declinati:

- Mantenere il minore nel suo nucleo familiare e/o di appartenenza attraverso il recupero di tutte le risorse presenti ed evitando per quanto possibile l'allontanamento dallo stesso;
- Supportare la famiglia e le figure parentali nell'assolvere ai propri ruoli potenziandone le risorse;
- Promuovere l'integrazione e l'inserimento del minore nei contesti educativi, scolastici e non allo scopo di evitare la cronicizzazione del disagio e l'istituzionalizzazione;
- Supportare il minore/giovane adulto in grave situazione di rischio psico-sociale nel conseguimento degli obiettivi di autonomia sul piano formativo, lavorativo e socio-relazionale.

4. L'amministrazione mira a garantire il mantenimento delle attività attraverso l'azione di un unico soggetto gestore degli interventi di sostegno, di accompagnamento e delle attività educative di cui al punto 1 del presente articolo, promuovendo la propensione all'innovazione e la specifica riflessione tecnico-metodologica. Resta di importanza strategica l'obiettivo di un lavoro collegato con la rete di servizi istituzionali e territoriali.

Articolo 2 (Esterneizzazione della gestione)

1. La gestione del servizio è affidata all'operatore economico che, a conclusione del procedimento ad evidenza pubblica, ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo e controllo della gestione del servizio al fine di assicurare il rispetto delle finalità sociali di cui al presente capitolato;
3. L'attività relativa è attribuita alla competenza del Settore Politiche Sociali, Welfare del Cittadino e Sviluppo Strategico del Comune, al quale sono demandati compiti e funzioni di vigilanza e di controllo del buon andamento nella gestione del servizio disciplinato dall'apposito Regolamento approvato con atto del Consiglio Comunale del 23 Marzo 2007, n 52 per quanto applicabile e dal presente Capitolato.

Articolo 3 (Assistenza domiciliare educativa minori)

1. Il servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI (in acronimo ADM) consiste in un intervento socio-educativo che consente al minore in difficoltà di ricevere nel proprio ambiente di vita l'aiuto di cui necessita in forme flessibili e adatte alle esigenze personali e familiari e che si fonda su una relazione individuale con l'educatore di riferimento. La durata dell'intervento varierà in relazione al progetto educativo individualizzato. Mediante tale servizio si tenderà, da un lato, di indurre un certo grado di autonomia, in relazione all'età dell'utente, nel bambino/ragazzo, facendo leva sulle sue risorse personali, dall'altro, si mirerà ad un

progressivo passaggio di consegne dell'educatore alla famiglia. E' necessario che il lavoro non si limiti al domicilio ma tenda anche a creare o ristabilire reti di relazioni ed occasioni di socializzazione.

2. tipologia prestazioni: intervento di osservazione educativa pre-progettuale allo scopo di decodificare una domanda di aiuto, per passare poi ad una progettazione più finalizzata e consapevole;

- Interventi per favorire la promozione il sostegno e l'integrazione sociale a livello familiare: coinvolgimento attivo della famiglia all'interno del progetto educativo, coinvolgimento delle strutture ricreative e culturali del territorio;
- Promozione e stimolo alla salute e alla cura della propria persona, dell'igiene personale, dell'abbigliamento e dei propri spazi;
- Sostegno all'autonomia nella gestione di piccoli momenti di gruppo ed individuali nei quali favorire la responsabilizzazione e l'organizzazione;
- Sostegno ed accompagnamento dei minori nella comprensione e accettazione di particolari situazioni e momenti della propria vita introspettiva e relazionale.

Per il servizio dovrà essere garantito un rapporto personale/utente pari a 1/1 salvo diverse disposizioni impartite dai competenti Uffici Comunali.

Il servizio viene svolto, di norma al domicilio del minore, o negli altri luoghi pubblici in cui egli svolge la sua vita di relazione (strutture e servizi con funzioni educative, ricreative, sportive e di aggregazione, luoghi di incontro formali e informali) nelle sedi educative e di integrazione sociale operanti nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto.

3. monte ore e costi: il servizio deve funzionare per tutta la durata dell'appalto 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 19:00, per un monte ore annuale massimo di n. **4.100** (oltre il coordinamento). Vengono riconosciute al gestore n. **120** ore annue di coordinamento del servizio allo stesso costo orario dell'educatore. Il sabato e nei giorni festivi il servizio di che trattasi sarà svolto solo per casi di particolare necessità. Il servizio da prestare all'utente può essere strutturato con presenza programmata di tipo continuativo o saltuario.

Articolo 4 **(Servizio di doposcuola)**

1. Il servizio di DOPOSCUOLA, da svolgersi eventualmente presso le scuole pubbliche che diano disponibilità all'utilizzo delle proprie strutture o altre sedi che siano nella disponibilità dell'affidatario, consiste nello svolgimento di attività educativo-scolastiche (svolgimento di compiti e ripetizioni) a favore di minori al di fuori dell'orario delle lezioni scolastiche con lo scopo di consentire la socializzazione, prevenire la dispersione scolastica e supportare l'orientamento scolastico. L'intervento è ad esclusivo favore dei minori seguiti, a causa delle problematiche sociali o su disposizione del Tribunale dei Minorenni delle Marche, dall'U.O. Minori comunale, unico soggetto, quest'ultimo, legittimato all'individuazione dei destinatari del servizio.

L'intervento è temporaneo, di durata non superiore a 2 anni per utente, salvo diverse indicazioni del servizio sociale professionale, sulla base del progetto di intervento individualizzato, e consiste nella fruizione di almeno n. 2 accessi pomeridiani settimanali della durata (e relativi costi) concordata con il Servizio Sociale Professionale. Il servizio di doposcuola si svolge in stretta collaborazione con le famiglie e con le scuole di provenienza degli alunni secondo quanto previsto nel presente capitolato, ma non vengono escluse ulteriori forme di collaborazione, se ritenute necessarie per il miglior andamento del servizio, purché siano prive di oneri economici ulteriori a quelli previsti con il presente affidamento.

2. tipologia prestazioni:

- Aiutare il minore, individualmente o in gruppo, nelle sue difficoltà di apprendimento in sintonia con le indicazioni della scuola di appartenenza a cui compete il compito primario ed istituzionale;
- Presa in carico del minore mediante collaborazione alla redazione del P.A.I. con il servizio sociale professionale e con la scuola;
- Promozione e stimolo all'autonomia nella cura del materiale scolastico e nell'organizzazione dello studio;
- Accompagnamento del minore nel percorso di preparazione agli esami;
- Stimolare il genitore/familiare alla partecipazione scolastica (incontri scuola – famiglia) e alla cura delle pratiche amministrative per l'ottenimento di benefici economici (borse di studio, libri di testo, buoni pasto, kit scuola).

- Accompagnamento casa-doposcuola e viceversa laddove se ne ravvisi la necessità, a carico dell'affidatario, su esplicita richiesta del servizio sociale professionale;
- Il servizio include anche il riassetto delle aule e degli spazi occupati nei plessi scolastici ospitanti.

3. **monte ore e costi:** il servizio deve funzionare durante il periodo di apertura delle scuole e, nel mese di settembre, a ridosso dell'inizio delle attività didattiche. Anche in presenza di un solo utente il servizio dovrà essere garantito. Il corrispettivo verrà liquidato mensilmente e sarà commisurato al numero di utenti frequentanti (differenziati per grado scolastico di frequenza e per numero di presenze settimanali). In ogni caso il corrispettivo annuale del servizio non dovrà superare la soglia di **€ 47.000,00**, comprensivi di tutti i costi accessori al servizio (a titolo esemplificativo: utenze, pulizie, eventuale trasporto, ecc). All'inizio di ciascun anno scolastico il gestore redigerà, in collaborazione con il servizio sociale, il piano degli interventi nel quale dovranno essere individuati i beneficiari del servizio ed il preventivo dei costi.

Articolo 5 (Servizio di borsa lavoro)

1. Il servizio è volto a favorire percorsi individualizzati di minori con situazioni multi-problematiche e/o a rischio di devianza che comprendano ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E BORSE LAVORO. Il servizio intende favorire il progressivo ingresso di minori entrati nel circuito penale e dei minori a rischio di devianza nel mondo del lavoro, rafforzando la capacità di autonomia e favorendo una loro responsabilizzazione progressiva attraverso percorsi individualizzati.

2. tipologia prestazioni:

- Intervento di osservazione educativa pre-progettuale per passare poi ad una progettazione più finalizzata e consapevole;
- Orientamento, formazione ed attivazione del percorso lavorativo più idoneo;
- Individuazione del tutor del progetto;
- Raccordo con le realtà territoriali e promozione dell'attuazione delle risorse territoriali.
- Attivazione di polizze assicurative ed INAIL;
- Acquisto, **con spesa a carico della famiglia, ove presente**, degli ausili e dell'abbigliamento per la sicurezza sul lavoro (ove non presente, il costo di tali ausili ed abbigliamento sarà a carico dell'affidataria).

3. **monte ore e costi:** il servizio viene attivato in relazione all'esigenza manifestata dal servizio sociale di rispondere a progetti individualizzati in numero compatibile con le risorse di bilancio. Il costo orario del tutor dovrà essere impegnato per un monte ore giornaliero massimo di presenza di n. 2 ore. La presenza del tutor va programmata per essere gradualmente ridotta a favore di una conquistata autonomia dell'utente. L'importo che il gestore dovrà corrispondere all'utente per le prestazioni di borsa lavoro viene stabilito in minimo € 180,00 mensili. L'attivazione delle polizze assicurative ed INAIL saranno rimborsate al gestore a fronte della presentazione delle relative note giustificative. Il corrispettivo annuale per il servizio di cui al presente articolo non potrà superare l'importo massimo di **€ 10.115,00**.

Articolo 6 (Incontri protetti)

1. Il servizio consiste in azioni che vengono esplicate all'interno degli INCONTRI c.d. "PROTETTI" intendendo per incontri protetti quegli incontri periodici fra minori in situazione di affidamento etero-familiare e famiglia di origine (o situazioni similari).

L'attività dell'educatore è quella di vigilare ed osservare professionalmente la messa in atto delle modalità relazionali genitori-figli ed eventualmente, secondo le specifiche indicazioni del servizio sociale, intervenire nella mediazione relazionale.

2. **monte ore e costi :** il servizio viene attivato in relazione all'esigenza manifestata dal servizio sociale di rispondere a progetti individualizzati in numero compatibile con le risorse di bilancio. Il servizio dovrà essere svolto in orari compatibili con le esigenze dei nuclei familiari coinvolti e pertanto potrà essere richiesta, qualora il progetto lo richieda, la presenza dell'educatore in giornate pre-festive. Il costo così come il monte ore destinati agli incontri protetti devono rientrare nel monte ore e nel costo complessivo dell'ADM di cui all'art. 3 del presente capitolato.

Articolo 7 **(Collaborazioni con il territorio)**

1. Tramite l'ADM l'educatore svolge una funzione ausiliaria (talvolta vicariante) di stimolo alle potenzialità dell'utente attraverso l'esempio e la possibilità di identificazione. Nell'accostare un educatore ad un minore è insita l'ipotesi che il primo possa contribuire a ristabilire condizioni adeguate di vita ed esperienza a condizione che ciò non avvenga in modo improvvisato e casuale ma si compia a partire dalla realistica consapevolezza del ruolo e della responsabilità che ci si assume. Un rapporto che si giochi sulla custodia/attaccamento è necessario affinché l'educatore svolga la sua funzione e affinché il minore possa sperimentare, in modo protetto prima ed in modo autonomo poi, ciò che apprende. L'educatore deve quindi porsi non come genitore al posto di un altro ma come opportunità ed alternativa possibile. Per tale motivo il coinvolgimento del minore in un contesto allargato della vita dell'educatore al di fuori degli orari previsti dal progetto individualizzato è auspicabile per vivere l'esperienza di mondi possibili di realtà possibili intesa come modalità alternative di relazioni sane.

Al riguardo, per singole situazioni in base al progetto educativo personalizzato, potrà essere previsto un intervento di rete di comunità che parta dal superamento del rapporto individualizzato operatore/utente al domicilio del minore in vista dell'inserimento del minore stesso in spazi e luoghi dell'aggregazione formale e informale dei diversi gruppi sociali del territorio ove il minore può esplicare una sana ed equilibrata vita di relazione.

2. Ai fini del raggiungimento di una personalità il più possibile armonica da parte del minore è necessario che lo stesso venga accompagnato nelle relazioni con il gruppo dei pari e affiancato nello sviluppo di autonomie attraverso esperienze pratiche in vari settori. Sono necessarie pertanto, attività di coordinamento e di mediazione, da parte dell'aggiudicatario, con le agenzie educative e ricreative del territorio oltre che con società sportive per favorire:

- la partecipazione del minore ad attività specifiche (sportive, ludiche, culturali);
- l'integrazione/appartenenza a gruppi di pari garantendo l'accesso alle attività, senza oneri aggiuntivi per l'ente, l'osservanza della calendarizzazione degli impegni e se necessario il trasporto del minore.

Articolo 8 **(Programmazione)**

1. L'ammissione, la cessazione e l'eventuale ripristino del servizio è di competenza esclusiva del servizio sociale professionale dell'Ente. Non è consentito agli educatori del soggetto gestore del servizio attuare modifiche del programma di intervento, se non previo accordo con il Servizio Sociale predetto.

2. L'Amministrazione comunale si riserva annualmente di rideterminare, tanto in aumento quanto in diminuzione, il numero delle ore indicate sia in funzione di variazioni di soggettive esigenze degli aventi diritto che per sopravvenute esigenze di interesse pubblico nella misura del quinto d'obbligo.

3. Eventuali richieste dirette degli utenti al soggetto affidatario del servizio dovranno essere rinviate all'assistente sociale del servizio comunale. Per ogni utente il servizio sociale professionale del Comune redigerà una scheda di intervento con la precisazione delle prestazioni da erogare, dei giorni della settimana e del tempo da dedicare ad ogni utente, compresa la situazione di particolare necessità.

4. A tal fine i responsabili del servizio sociale professionale e del soggetto affidatario del servizio stabiliranno, con successivi accordi, le scadenze temporali per l'aggiornamento sui casi. La programmazione avrà cadenza almeno settimanale fatti salvi i casi di urgenza che andranno affrontati in tempi ancora più brevi.

5. Nel programmare i singoli interventi e predisporre il piano di lavoro dovrà essere tenuto conto, per quanto possibile, dell'esigenza di continuità nel rapporto educatore/utente, curando la polivalenza degli interventi.

6. Il gestore del servizio indicherà, fra gli educatori, un coordinatore del servizio stesso che seguirà la programmazione e disporrà con tempestività l'organizzazione ed il coordinamento del lavoro. Il coordinatore è tenuto a partecipare alle riunioni attinenti il servizio alle quali viene invitato.

7. Le ore da prestare dovranno considerarsi al netto dei tempi di percorrenza per il raggiungimento della sede di servizio.

8. La Cooperativa affidataria del servizio allestisce, a proprie cura e spese, una sede operativa la cui ubicazione dev'essere situata nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto e garantisce la reperibilità del coordinatore o di un suo delegato durante l'orario di funzionamento del servizio.

9. Ciascun educatore della Cooperativa affidataria del servizio cura la registrazione delle prestazioni effettuate presso l'utenza mediante la modulistica e con la supervisione fornite dal coordinatore.

10. Il gruppo degli educatori, compreso il coordinatore, incontrerà, con cadenza da stabilirsi, le assistenti sociali del Comune per un'illustrazione dei casi degli utenti, impostazione degli interventi e verifica dei

risultati. Il tempo impiegato dai soli educatori (escludendo quindi il coordinamento) in tali riunioni verrà considerato alla stregua di intervento vario di assistenza domiciliare.

11. La compartecipazione eventuale delle famiglie degli utenti ai costi dei servizi di cui al presente capitolato speciale verrà disciplinata dalla Giunta Comunale con proprio separato atto.

CAPO III - PERSONALE

Articolo 9

(Coordinatore del servizio e rapporti con il Servizio Politiche Sociali)

1. Il gestore del servizio è tenuto a curare i rapporti con il Comune tramite la figura del Coordinatore del servizio, il quale sarà l'interlocutore unico con il Servizio Politiche Sociali comunale. Egli avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento dei servizi e dovrà garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico. Il Referente risponderà inoltre di eventuali disservizi che dovessero essere riscontrati e contestati dall'Ufficio competente.

2. Il coordinatore è responsabile dell'organizzazione del servizio, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è tenuto, altresì a redigere una relazione semestrale concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse oltre ed eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione del servizio.

3. Il Coordinatore, inoltre, è tenuto a segnalare al Servizio Politiche Sociali del Comune in modo tempestivo, direttamente o a mezzo di relazione scritta grave difficoltà e problematiche emerse durante l'esecuzione del servizio e che si richiedano interventi o soluzioni immediate.

Articolo 10

(Requisiti professionali degli operatori)

1. Il personale impegnato nei servizi oggetto del presente capitolato deve possedere i seguenti titoli di studio e/o le seguenti professionalità:

- Laurea triennale in educazione professionale, ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520¹ "regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Lgs. 502/92";
- Laurea in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente, con esperienza almeno biennale con ruolo educativo in un servizio socio-educativo.

Si richiama, altresì, per quanto riguarda le funzioni di educatore, quanto previsto dal dall'art. 14 del Regolamento Regionale n. 13 del 22 dicembre 2004 "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alla famiglia di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9" come modificato dall'art. 1 , Regolamento Regionale 28 luglio 2008, n.1.

Articolo 11

(Volontariato)

L'Amministrazione Comunale riconosce il valore del volontariato in campo sociale. L'aggiudicatario è tenuto a promuovere il contributo del volontariato che potrà essere impegnato, previo accordo con il Direttore dell'esecuzione del servizio, per attività di supporto agli educatori impiegati nel servizio. L'impiego dei volontari è destinato esclusivamente ad attività complementari e di supporto e pertanto, gli educatori devono essere presenti durante i servizi prestati.

Il soggetto aggiudicatario del Servizio dovrà informare il Direttore dell'esecuzione del servizio dell'eventuale utilizzo di personale volontario o tirocinante segnalando:

- La responsabilità del volontario/ tirocinante in modo esplicito, il ruolo, l'ambito e le modalità di utilizzo;
- i criteri di copertura assicurativa, senza oneri per l'ente appaltante;
- le forme di cautela adottate per garantire la riservatezza su fatti e circostanze in cui il volontario/tirocinante venga a conoscenza nell'espletamento del proprio servizio.
- forme e modalità di accesso a documenti riservati.

¹Ai sensi del comma 517 della legge 145/2018 sono esentati dall'obbligo di iscrizione gli Educatori professionali socio-pedagogici, quale professione non organizzata (legge 4/2013) e, pertanto, impossibilitata a svolgere attività tipiche e riservate all'Educatore professionale di cui al DM 520/1998

Il Direttore valuta la richiesta e autorizza l'utilizzo del suddetto personale.

In nessun caso le prestazioni dei volontari o dei tirocinanti potranno essere utilizzate in maniera sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori.

L'aggiudicatario può consentire la partecipazione dei volontari e dei tirocinanti alla formazione. Può essere autorizzato dal Direttore dell'esecuzione del servizio l'impiego di eventuali volontari in Servizio civile Nazionale o Regionale attribuiti dall'UNSC o dalla Regione alla Ditta aggiudicataria; in tal caso i volontari in SCN o SCR debbono svolgere una funzione di supporto e mai in sostituzione dei lavoratori, e la Ditta è tenuta a rispettare tutte le vigenti normative in materia. Al soggetto aggiudicatario potrà inoltre essere richiesto di collaborare con il committente per la gestione, presso le sedi di proprietà dell'Ente, di gruppi di allievi di Istituti scolastici secondo le normative vigenti circa l'alternanza scuola lavoro.

Articolo 12 **(Qualità e comportamenti degli operatori)**

1. Gli operatori impegnati nello svolgimento delle tipologie di assistenza disciplinate dal presente capitolato oltre ad avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, devono essere idonei al lavoro assegnato per capacità fisiche e per qualificazione professionale e devono essere in possesso delle certificazioni sanitarie, ove previste dalle norme in vigore.

2. Gli operatori medesimi devono mantenere, un comportamento decoroso ed irreprensibile, di provata correttezza, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui essi vengono a conoscenza nel rapporto con gli utenti in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e fornendo collaborazione sia nei riguardi di altri operatori che verso gli utenti ed i loro familiari.

3. Il gestore del servizio dovrà fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal Testo unico sulla sicurezza - D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

4. L'aggiudicatario è tenuto a programmare e mettere in attuazione attività di aggiornamento e formazione per il personale utilizzato. Sono a carico dell'aggiudicatario del servizio eventuali corsi ed aggiornamenti del personale in base al D. Lgs. 81/08.

5. Il Comune, tramite il competente Settore, si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento del personale addetto che durante l'orario di lavoro o anche fuori esso, assume comportamenti difformi con quanto previsto al precedente comma 2.

Articolo 13 **(Obblighi del gestore nei confronti del personale)**

1. Il Gestore dovrà assicurare le prestazioni inerenti il Servizio in appalto con proprio personale, in numero adeguato, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali richiesti.

2. Prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore consegna al settore comunale competente una dichiarazione resa dal legale rappresentate, con la quale attesta per ogni singolo operatore il possesso delle certificazioni necessarie per la funzione assegnata e l'immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti.

3. Su richiesta del settore comunale competente, il gestore è tenuto ad adeguare il numero degli operatori e/o delle ore impegnate nel servizio proporzionalmente all'aumento o alla diminuzione del numero degli utenti. Il gestore è tenuto a garantire i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualunque motivo risultassero assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti. Dovranno essere comunicate al competente Servizio comunale le sostituzioni di lungo periodo del personale impiegato nel servizio.

4. E' fatto obbligo all'appaltatore di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi locali integrativi vigenti.

5. Il gestore solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità inerenti il regolare pagamento delle retribuzioni e il versamento, alle scadenze di legge, dei contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere l'osservanza tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'inadempimento di tale obbligo è motivo di sospensione del pagamento del corrispettivo pattuito. A richiesta, il gestore è tenuto a produrre al Settore copia delle buste paga del personale utilizzato.

6. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, sono motivi di rescissione del contratto di affidamento del servizio. In tal caso il Comune, dopo aver provveduto ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.

7. In riferimento alla regolarità retributiva l'Appaltatore deve consegnare semestralmente al Dirigente del servizio, idonea documentazione da cui risulti l'applicazione integrale del contratto di lavoro, anche sotto forma di autocertificazione. In riferimento alla regolarità contributiva, si provvederà all'acquisizione d'ufficio dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) secondo le periodicità previste dalla normativa vigente.
8. Il gestore è obbligata a presentare al competente Settore competente, sin dall'inizio della gestione, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori relativamente ai procedimenti ed alle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni della struttura. Resta inteso che la Cooperativa è sempre l'unica e diretta responsabile di eventuali omissioni e conseguenze e che a tale scopo dovrà nominare un responsabile della sicurezza antinfortunistica ai sensi della normativa contenuta nel decreto legislativo 81/2008.
9. Il personale di servizio dovrà mantenere un comportamento rigoroso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e successive modifiche e integrazioni.

CAPO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 14 (Gestione e variazione del servizio)

1. E' fatto assoluto divieto di subappaltare l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato.
2. L'Appaltatore adopererà ogni rimedio, proponendo soluzioni alternative per evitare interruzione del servizio stesso, causato anche da eventuali scioperi del proprio personale dipendente.
3. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi :
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare risorse non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite(ex art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016);
 - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
 - d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art.106 del D.Lgs 50/2016;
4. L'appaltatore, nei casi elencati nel precedente articolo, lettere a), b), c), è pertanto tenuto ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità, nei limiti di 1/5 del valore contrattuale, senza avere diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore.
5. Il monte ore indicato per ognuna delle tipologie di assistenza, potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, fino a concorrenza del quinto del valore del contratto - ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - in considerazione del fabbisogno del servizio richiesto e delle esigenze dell'Amministrazione.

Articolo 15 (Interruzione del servizio)

1. Le prestazioni previste dal presente Capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti.
2. All'interruzione del servizio conseguono le relative responsabilità di qualsiasi natura.
3. Alla scadenza naturale del contratto il gestore uscente proseguirà il servizio fino alla piena operatività del subentrante.

Articolo 16 (Durata di affidamento del Servizio)

1. La durata dell'affidamento è di 3 (tre) anni, decorrente indicativamente dal 01/07/2021, e decorre in ogni modo dalla data del verbale di consegna del servizio, che potrà avvenire anticipatamente rispetto alla stipula del contratto. La stazione appaltante può autorizzare, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016, l'esecuzione d'urgenza del contratto. E' facoltà dell'Amministrazione comunale rinnovare il contratto alla scadenza per ulteriori anni 2, sulla scorta di valutazioni qualitative positive sul servizio.

2. Il gestore si impegna a garantire la prosecuzione della concessione e la conseguente continuità dei servizi in oggetto, anche nei casi di risoluzione o recesso del contratto nelle more del passaggio ad una nuova gestione.

3. Nel caso in cui alla scadenza della gestione del servizio il Comune non avesse perfezionata o conclusa la procedura di gara per il riaffidamento del servizio medesimo, il gestore è tenuto, previa comunicazione al Comune, alla prosecuzione della gestione alle condizioni del contratto in atto per il periodo di tempo necessario a concludere il procedimento di esternalizzazione.

Articolo 17 **(Corrispettivo contrattuale del servizio)**

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune all'appaltatore per il puntuale svolgimento di tutte le tipologie di assistenza è corrispondente a quello orario offerto in sede di gara dalla Cooperativa medesima in relazione al numero di ore di servizio effettivamente prestate, oltre IVA se dovuta, a partire dalla seguente base di gara:

SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO- EDUCATIVO PER MINORI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIALE				
Piano finanziario per tre anni, rinnovabile per due				
Personale A.D.M. e Incontri protetti				
Figure professionali	Cat. CCNL	Costo del servizio orario	ore annue	Totale annuo
Coordinatore	C3	€ 22,01	120	€ 2.641,20
Educatore	C3	€ 22,01	4.100	€ 90.241,00
				€ 92.882,20
Servizio doposcuola				
anno scolastico				€ 47.000,00
Servizio borse lavoro				
Tutoraggio	C1	€ 20,73		€ 10.115,00
compenso sociale mensile (minimo € 180,00)				
COSTO TOTALE ANNUO				€ 149.997,20
VALORE PRE SUNTO DELL'APPALTO PER CINQUE ANNI (3 + 2)				€ 749.986,00

Non sono stati rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e, pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza dovuta ai rischi di interferenza è pari a zero.

3. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante rate mensili posticipate entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa verifica di conformità delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, da parte del direttore dell'esecuzione. Il gestore del servizio è tenuto a predisporre assieme al documento di fatturazione:

- un prospetto riepilogativo mensile contenente l'indicazione delle ore effettivamente svolte dal personale, distinte per ciascuna figura professionale;
- (per l'ADM) un prospetto riepilogativo mensile indicante le presenze degli utenti;
- (per il dopo scuola) un prospetto riepilogativo mensile contenente l'indicazione delle ore effettivamente svolte dal personale, distinto per ciascun utente;

L'Amministrazione comunale procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate in base alla fatturazione, tenendo conto della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. A seguito della verifica di conformità delle prestazioni effettuate, l'Amministrazione potrà procedere a richieste di emissione di nota di credito/addebito. Le ritenute effettuate nel corso dell'esecuzione del contratto saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale del certificato di verifica di conformità definitiva, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte

dell'Appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione comunale. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione comunale, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'Appaltatore.

4. Con tale pagamento l'Aggiudicataria s'intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento dei predetti corrispettivi per la tipologia e il numero delle prestazioni autorizzate ed effettuate. S'intende compresa nel corrispettivo dovuto:

- le dotazioni degli operatori e per i dispositivi di protezione occorrenti per l'espletamento dei servizi, nonché le spese di missione e viaggio del personale per raggiungere la sede di servizio.
- le riunioni periodiche e gli incontri di programmazione, monitoraggio, coordinamento degli operatori sia all'interno dell'aggiudicataria, sia con il responsabile comunale dell'esecuzione del contratto.
- la redazione di relazioni di servizio relative ai minori in carico, ove richieste dal servizio sociale professionale dell'ente.

Il monte ore individuato (e di conseguenza il corrispettivo annuo) è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno da parte dell'Amministrazione nell'arco temporale di durata del contratto. La predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per l'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario del Contratto. Ne consegue che il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato. Le quantità effettive di prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate fino a concorrenza del predetto importo massimo. Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del contratto, sia esaurito il predetto importo massimo, il Comune si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di un quinto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Dal compenso mensilmente dovuto sarà decurtato l'importo della sanzione eventualmente irrogata per irregolarità del servizio regolarmente accertata e notificata.

Articolo 18 **(Oneri ed obblighi diversi a carico del gestore)**

1. Oltre agli oneri ed obblighi derivanti da leggi vigenti ed a quelli specificati nelle altre parti del presente capitolato, sono a carico del gestore gli oneri ed obblighi seguenti, dei quali deve tener conto nel formulare la propria offerta:

- a) l'osservanza delle norme per la prevenzione di infortuni e incendi e dei regolamenti di igiene e quant'altro necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti;
- b) l'adozione dei provvedimenti che riterrà necessari per garantire l'incolumità del personale addetto, degli ospiti e di terzi presenti nella struttura;
- c) l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamenti in vigore e di quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché il pagamento di ogni contributo, assegni familiari, indennità di liquidazione, licenziamento e di ogni altro contributo e di indennità previsti dalla legislazione vigente e da sue successive modificazioni ed integrazioni;
- d) spese di gare e di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia nonché tutte le altre tasse e le imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio;
- e) osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute del Decreto Lg.vo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- f) restando invariate l'organizzazione e le attività oggetto dell'appalto così come descritte nel presente capitolato, trova integrale applicazione l'art. 37, lett. b, del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali, il quale obbliga l'impresa subentrante ad assumere, nei modi e condizioni previste da leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale già in forza sull'appalto. Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all'appalto alle dipendenze dell'impresa subentrante;
- g) disporre di una sede organizzativa ed operativa situata nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto.

Articolo 19 **(Rispetto della normativa prevista dal Decreto leg.vo 81/2008)**

1. La ditta aggiudicataria è obbligata a presentare al Settore comunale competente, sin dall'inizio della gestione, il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori relativamente ai procedimenti ed alle cautele necessarie per garantire l'incolumità e la salute degli utenti che usufruiscono del servizio e del personale addetto ai lavori. Resta inteso che la ditta aggiudicataria è sempre l'unica e diretta responsabile di eventuali

omissioni e negligenze relative a quanto riportato al precedente capoverso. Risulta chiaro che la ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 relativamente a sicurezza sui luoghi di lavoro e dalla vigente normativa in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (legge 125/2001); in particolare dovrà comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente oltre, su richiesta, a mettere a disposizione della stazione appaltante tutta la documentazione riguardante la corretta applicazione delle suddette normative.

2. Il gestore è tenuto, altresì, alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dal decreto leg.vo 81/2008 e s.m.i. ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio oggetto del presente Capitolato d'oneri, i necessari dispositivi di protezione individuale, nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento, oltre all'organizzazione dei servizi ritenuti opportuni per la gestione delle emergenze tra cui figurano l'antincendio e il primo soccorso, anche attraverso la definizione e la prova delle procedure di emergenza ed evacuazione e la garanzia che persone adeguatamente formate alla gestione dell'antincendio e del pronto soccorso siano costantemente presenti durante l'erogazione del servizio, presso tutti i siti oggetto dell'appalto. Tali procedure, ovviamente, dovranno garantire sia gli utenti che il personale coinvolto dall'erogazione del servizio stesso. I documenti di valutazione del rischio eventualmente previsti dalla vigente normativa dovranno essere presenti presso i luoghi di erogazione del servizio.

3. La violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, accertata dal Comune e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

Articolo 20 (Responsabilità ed assicurazioni)

1. La Cooperativa aggiudicataria del servizio non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. Il servizio deve essere garantito sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza (sciopero personale, difficoltà di approvvigionamento, mancato funzionamento per guasti delle attrezzature elettriche adibite alle pulizie, ecc.). In caso di interruzione o sospensione del servizio, l'ente si riserva la facoltà di incaricare altra Cooperativa per lo svolgimento del medesimo servizio, anche ad un prezzo superiore, a spese e a danni dello stessa Cooperativa aggiudicataria. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. 1677 del Codice Civile.

2. La Cooperativa aggiudicataria del servizio è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli ospiti, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento della gestione oggetto del presente Capitolato pertanto, dovrà provvedere a stipulare a proprie spese le polizze assicurative previste dal presente Capitolato (art. 24).

Articolo 21 (Controlli e verifiche)

1. Il Comune tramite il competente Settore si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, modalità, qualità ed effettività delle prestazioni svolte come disciplinate dal presente Capitolato, nonché l'osservanza di quanto in esso e nel contratto di aggiudicazione disposto.

2. Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessuno modo riduce o annulla le eventuali responsabilità del gestore.

3. Per ogni servizio previsto dal presente Capitolato non correttamente erogato o non garantito, accertato e contestato per iscritto, il Comune potrà applicare a carico della ditta aggiudicataria la sanzione prevista all'art. 22 del presente Capitolato.

CAPO V - PENALITÀ, RISOLUZIONE, CONTROVERSI E NORME FINALI

Articolo 22 (Rilievi dell'Amministrazione Comunale)

1. Il Comune farà pervenire al gestore del servizio, per iscritto, le osservazioni, le eventuali contestazioni rilevate a seguito del controllo e le conseguenti prescrizioni. Entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'appaltatore è tenuta ad ottemperare a tali prescrizioni o a presentare le controdeduzioni, fatto salvo i casi di emergenza per i quali si dovrà provvedere immediatamente.

2. Nell'ipotesi di mancata ottemperanza alle prescrizioni, mancata presentazione delle controdeduzioni o qualora le medesime vengano dal Comune ritenute non sufficientemente probanti, l'Ente sarà libero di agire

nei modi e nelle sedi che riterrà più opportune per la tutela del servizio e la salvaguardia del benessere e della salute dei soggetti assistiti.

Articolo 23 (Inadempienze)

1. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal contratto e dal presente capitolato, l'Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi alle prescrizioni violate. Entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Gestore è tenuto ad ottemperare a tali prescrizioni o a presentare le controdeduzioni, fatti salvi i casi di emergenza per i quali si dovrà provvedere immediatamente.
2. Nell'ipotesi di mancata ottemperanza alle prescrizioni, mancata presentazione di controdeduzioni o qualora le medesime vengano dal Comune ritenute non sufficientemente probanti, si procederà a detrarre una penalità giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale - fatto salvo il limite previsto dal comma 3 dell'art. 145 del DPR n. 207/2010 - dopo n. 2 richiami scritti per i quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dal Gestore.
3. L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
4. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Articolo 24 (Risoluzione del contratto)

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, il Committente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei casi previsti dall'art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto di CONSIP, nonché nei seguenti ulteriori casi:

- fallimento della ditta;
- recidiva, per almeno tre volte nel corso di un anno, nelle inadempienze relative alla regolare esecuzione del servizio.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese alle quali il Comune dovesse andare incontro per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto che in caso di nuovo appalto del servizio.

Il contratto è invece risolto "ipso facto ed iure" ad insindacabile giudizio del Comune e con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- in casi di subappalto totale o parziale del servizio senza preventiva autorizzazione del Comune;
- in caso di danneggiamento volontario di cose o beni del Comune;
- in caso di divulgazione di notizie e/o documenti relativo allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio;
- in caso di abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo;
- quando incorra in grave e provata indegnità;
- in caso di inadempimento contrattuale che comporti disservizi per il Comune;
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dal gestore del servizio nonostante diffide formali del Comune;
- per l'impiego di personale non sufficiente e non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
- per indebita riscossione di somme dagli utenti, ovvero di riscossione della pensione per delega dell'utente o di amministrazione di qualsiasi bene di proprietà dell'utente anche mediante delega;
- in caso di gravi inadempienze di prescrizioni legali riguardanti privacy, sicurezza alimentare, sicurezza sul luogo di lavoro.

Qualsiasi danno provocato al Comune in dipendenza del rapporto oggetto l'appalto comporterà l'obbligo di risarcimento da parte del soggetto gestore. Le penali ed il risarcimento danni di cui al presente articolo sono recuperate trattenendo la relativa somma sulla cauzione definitiva fino a concorrenza della somma da recuperare.

In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Punto Ordinante.

Articolo 25 (Recesso e sospensione del servizio)

In ordine al recesso si veda quanto previsto dall'art. 13 dell'Allegato 1 – Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di Servizi.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione e/o di riorganizzazione strutturale del servizio stesso o di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio oggetto d'appalto, previo preavviso alla controparte a mezzo PEC con anticipo di tre mesi sulla data prevista per l'interruzione del rapporto, senza che l'aggiudicataria possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore, a tutela degli utenti, per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, per cause imprevedibili, per motivi di salvaguardia della salute pubblica, l'aggiudicataria non può pretendere corrispettivo mensile o altra indennità di sorta (al soggetto affidatario potranno eventualmente essere riconosciuti i cosiddetti costi fissi dello stesso). Qualora la riduzione del servizio sia di una percentuale superiore al 20% dell'appalto, l'Impresa potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni.

In caso di disattivazione definitiva o soppressione del servizio a qualunque causa dovuta, è facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto dandone comunicazione alla Ditta mediante PEC con preavviso di tre mesi. In tal caso, alla Ditta sarà attribuito, anche in deroga all'articolo 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.

Si rammenta infine la possibilità di recesso di cui all'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella L. 7/8/2012 n. 135, nell'ipotesi di servizio attivo in convenzione CONSIP, con le relative disposizioni normative.

Articolo 26 (Cauzione definitiva e assicurazioni RC)

1. Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario è tenuto:

- a prestare "garanzia definitiva" nella misura e con le modalità previste dall'art.103 del D.Lgs 50/2016;
- a stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00. (cinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto del Comune di San Benedetto del Tronto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00= (cinquecentomila/00). L'aggiudicatario si impegna ad esibire annualmente copia della quietanza del premio annuo pagato alla scadenza.

Articolo 27 (Stipula ed esecuzione del contratto)

1. La stipula del contratto avrà luogo dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.

2. L'Amministrazione comunale potrà chiedere l'esecuzione anticipata del servizio disciplinato dal presente capitolato in pendenza della stipula del contratto e secondo le vigenti disposizioni di legge.

3. Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto per l'affidamento del servizio, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della ditta aggiudicataria.

4. L'Amministrazione comunale, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente alla ditta aggiudicataria.

5. Il Responsabile del procedimento, nei termini di legge, autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

6. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore in fase di esecuzione del contratto se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

7. L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità è effettuata nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 28
(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il gestore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il gestore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 29
(Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi)

1. Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Articolo 30
(Domicilio e Foro competente)

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare l'elezione del domicilio nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto.
2. Per qualsiasi controversia inerente al contratto ove il Comune fosse attore o convenuto, resta inteso fra le parti la competenza del Foro di Ascoli Piceno, con rinuncia di qualsiasi altro.

Articolo 31
(Rispetto D.Lgs. 196/2003 – T.U. PRIVACY)

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di San Benedetto del Tronto è titolare del trattamento dei dati personali connesso alla gestione del servizio. Il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e dell'articolo 73, comma 1, lett. a,b, c, d, e, del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196.

L'Impresa, in quanto affidataria del servizio, è responsabile esterno del trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo del soggetto in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale responsabile del trattamento dati; il predetto Responsabile:

- opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
- attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
- è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
- consegna all'Amministrazione Comunale copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
- provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003.

L'Impresa affidataria, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:

- i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- l'affidataria dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei destinatari, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l'affidataria si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30

giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'affidataria trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'impresa sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

Articolo 32
(Norme finali)

1. La ditta non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla legge.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile il legale rappresentante della ditta dichiara espressamente di riconoscere ed accettare integralmente le clausole contrattuali previste nel presente capitolato.